

**CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA  
RESPONSABILITA' PROFESSIONALE DEGLI  
INGEGNERI – ARCHITETTI – GEOMETRI – PERITI  
INDUSTRIALI**

**IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO, CONTENENTE:**

- a) **Nota informativa;**
- b) **Condizioni di assicurazione;**
- c) **Glossario;**

**DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL  
CONTRATTO O DOVE PREVISTO DELLA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE.**

**PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA  
INFORMATIVA.**

## **NOTA INFORMATIVA**

<b>A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE</b>	<b>1</b>
1. Informazioni generali	<b>1</b>
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale di Lloyd's	<b>2</b>
<b>B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO</b>	<b>2</b>
3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni	<b>2</b>
4. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità	<b>4</b>
5. Aggravamento e diminuzione del rischio	<b>4</b>
6. Premi	<b>4</b>
7. Rivalse	<b>4</b>
8. Diritto di recesso	<b>5</b>
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto	<b>5</b>
10. Legge applicabile al contratto	<b>5</b>
11. Regime fiscale applicabile al contratto	<b>5</b>
<b>C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI</b>	<b>5</b>
12. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo	<b>5</b>
13. Reclami	<b>5</b>
14. Arbitrato	<b>6</b>

## **CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE**

## **GLOSSARIO**

## NOTA INFORMATIVA

**La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.**

**Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza**

\* \* \* \* \*

### A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

#### **1. Informazioni generali**

- a. Lloyd's è un ente ("Society") costituito come società costituita per legge da una Legge del Parlamento del Regno Unito di Gran Bretagna del 1871. I membri della Society sono per legge assicuratori e possono assumere rischi assicurativi per proprio conto. Gli Assicuratori di questo contratto sono alcuni membri di Lloyd's che aderiscono ai Sindacati identificati nella Scheda di Polizza (e ogni altro assicuratore identificato nella Scheda di Polizza)

La responsabilità di ogni Assicuratore è disgiunta e non solidale con quello degli altri Assicuratori. Ogni Assicuratore è responsabile solo per la quota di rischio che ha assunto. Ogni Assicuratore non è responsabile per la quota di responsabilità assunta da qualsiasi altro Assicuratore.

Nel caso di Sindacato, ogni membro del Sindacato (e non il Sindacato stesso) è un Assicuratore. Ogni membro assume una quota di responsabilità dell'entità complessiva che viene specificata in relazione al Sindacato (essendo l'entità complessiva la somma delle quote di responsabilità assunte da tutti i membri del Sindacato considerati globalmente). La responsabilità di ciascun membro del Sindacato è disgiunta e non solidale. Ogni membro è responsabile solo per la sua quota. Un membro non è responsabile in solido per la quota degli altri membri. Né qualsiasi membro è altrimenti responsabile per qualsiasi obbligazione assunta da ogni altro membro per lo stesso contratto.

La quota di responsabilità assunta da un Assicuratore (o, in caso di un Sindacato, l'ammontare totale delle quote di tutti gli Assicuratori membri del Sindacato considerati globalmente) è specificata nel contratto e, in mancanza, può essere accertata mediante richiesta scritta da inviarsi presso la sede secondaria italiana di Lloyd's sotto indicata. Parimenti, mediante richiesta scritta inviata alla medesima sede secondaria è possibile accertare i nomi di ciascuno degli Assicuratori del Sindacato e le rispettive quote di responsabilità.

- b. Lloyd's ha la sua sede legale in Londra (EC3M 7HA), One Lime Street, Inghilterra, che è anche il domicilio di ciascun membro di Lloyd's..
- c. In Italia Lloyd's ha sede secondaria in Milano, CAP 20121, Corso Garibaldi, 86.
- d. Il recapito telefonico, l'indirizzo e-mail e il sito internet di Lloyd's sono, rispettivamente: +39026378881, [servizioclienti@lloyds.com](mailto:servizioclienti@lloyds.com) e [www.lloyds.com](http://www.lloyds.com).
- e. I membri di Lloyd's che assumono rischi assicurativi sono autorizzati all'esercizio dell'attività assicurativa in forza della legge inglese. L'Associazione di Assuntori di rischi assicurativi nota come Lloyd's svolge attività in Italia in regime di libero stabilimento (Iscrizione al n° I.00008 dell'elenco dell'Isvap delle imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato Membro ammesse ad operare in Italia in regime di stabilimento) e, nel Regno Unito di Gran Bretagna, è soggetta al controllo della Financial Services Authority, con sede in 25 The North Colonnade, Canary Wharf, London E14 5HS.

## **2. Informazioni sulla situazione patrimoniale di Lloyd's**

Come riportato a pag.61 del Rapporto Annuale di Lloyd's del 2010\* il capitale del mercato di Lloyd's ammonta ad EUR 21.134 milioni\*\* ed è composto dai Fondi dei membri presso Lloyd's di EUR 16.070 milioni, dai Bilanci dei membri di EUR 3.383 milioni e da riserve centrali di EUR 1.681 milioni.

Il mercato di Lloyd's ha un indice di solvibilità complessivo, non suddiviso per ramo vita e ramo danni. L'indice di solvibilità complessivo del mercato di Lloyd's al 31.12.2010 era il 2.476%. Tale percentuale è il risultato del rapporto tra il totale degli attivi centrali, ammontanti ad EUR 3.539 milioni e la somma dei deficit di solvibilità dei singoli membri. Quest'ultimo importo è stato determinato tenendo conto del margine minimo di solvibilità, ammontante ad EUR 143 milioni, calcolato in base alla vigente normativa inglese. Gli importi della solvibilità (espressi in sterline inglesi) possono essere letti a pag.76 del Rapporto Annuale di Lloyd's del 2010\*.

\*Link al Rapporto annuale di Lloyd's del 2010: <http://www.lloyds.com/Lloyds/Investor-Relations/Financial-performance/Annual-Reports/2010-Annual-Report>

\*\* Tasso di cambio al 31.12.2010: EUR 1 = GBP 0,86075 (fonte: [www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it))

L'aggiornamento annuale delle Informazioni sulla situazione patrimoniale di Lloyd's è consultabile al seguente link: <http://www.lloyds.com/Lloyds/Offices/Europe/L-Italia-in-Italiano/Fascicolo-informativo> (Art. 37, Regolamento ISVAP n. 35/2010).

## **B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO**

### **Durata e proroga del contratto**

La durata prevista dal contratto è espressamente indicata nel modulo di polizza. La presente polizza cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta. (Art. 8 delle Norme che regolano l'Assicurazione in generale).

### **3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni**

Con la presente copertura di gli Assicuratori dei Lloyd's si impegnano a **tenere indenne l'Assicurato** per qualunque somma di denaro (capitale, interessi e spese) questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento, **per danni arrecati a terzi nell'esercizio dell'attività di intermediazione** e conseguenti a negligenze ed errori professionali dell'assicurato ovvero a negligenze, errori professionali ed infedeltà dei suoi dipendenti, collaboratori o persone del cui operato l'intermediario assicurato deve rispondere a norma di legge, incluse le persone fisiche e le società iscritte nella sezione "E" del registro.

Qualora l'assicurato sia una società iscritta nella sezione "B" del registro, la copertura viene estesa ai rappresentanti legali nonché agli eventuali amministratori delegati e direttori generali.

### **Forma "Claims Made" Retroattività e Garanzia postuma triennale**

L'assicurazione è prestata nella forma "*Claims Made*" ed è operante a copertura delle richieste di risarcimento avanzate per la prima volta contro l'Assicurato durante il periodo di assicurazione e da lui denunciati agli Assicuratori durante lo stesso periodo, in relazione ad avvenimenti posteriori alla data di retroattività convenuta e come disciplinato dall'Art. 20 delle **Condizioni Speciali**. Salvo quanto disposto dagli artt. 21 e 22 delle Condizioni speciali, terminato il periodo di assicurazione, cessano gli obblighi degli Assicuratori e nessuna denuncia potrà essere accolta. Si rimanda ai disposti delle **Avvertenze delle Condizioni di Polizza** e degli **Artt. 20, 21 e 22 delle Condizioni Speciali**.

## Avvertenza

### Esclusioni e limiti delle coperture assicurative

Il contratto prevede alcune limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative, regolarmente esplicitate dalle Condizioni Generali e particolari di Assicurazione, e più precisamente nei seguenti Articoli/Sezioni:

- **Art. 2** delle **Condizioni di Assicurazione** “Esclusioni”
- **Art. 27** delle **Condizioni Speciali** “Ambito territoriale”
- **Art. 28** delle **Condizioni Speciali Aggiuntive** “Perdita di documenti”
- **Art. 31** delle **Condizioni Speciali Aggiuntive** “Esclusione guerra e terrorismo”

## Avvertenza

### Presenza di franchigie, scoperti e massimali (massimo limite d'indennizzo)

Il contratto prevede l'applicazione di franchigie e/o scoperti e/o massimali alle coperture assicurative di cui al presente punto della Nota Informativa. La loro applicazione può comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo.

Tali franchigie, scoperti e massimali trovano la loro collocazione nella **Scheda** di polizza e nell' **Art. 13** delle **Condizioni Particolari** “Massimale e reintegro”

#### *Esempio 1: Applicazione di Franchigia:*

Limite massimo d'indennizzo: € 100.000,00

Danno accertato: € 20.000,00

Franchigia prevista in polizza: € 2.000,00 per sinistro

Importo liquidato: € 18.000,00 (€ 20.000,00 – € 2.000,00 = € 18.000,00).

#### *Esempio 2: Applicazione di Scoperto con il minimo:*

Limite massimo d'indennizzo: € 100.000,00

Danno accertato: € 2.000,00

Scoperto previsto in polizza: 10% con il minimo di € 250,00 per sinistro.

Importo liquidato: € 1.750,00 (€ 2.000,00 – 250,00 = 1.750,00 poiché il 10% di 2.000,00 euro è 200,00 ed è inferiore al minimo di 250,00).

## Avvertenza

### **Pagamento del premio**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se alle scadenze convenute il Contraente/Assicurato non paga i premi o le rate di premio successive, ai sensi dell'Art 1901 C.C. l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno dopo quello della scadenza, e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente/Assicurato paga quanto da lui dovuto, ferme restando le scadenze successive contrattualmente stabilite ed il diritto degli Assicuratori al pagamento dei premi scaduti (**Art. 7** delle **Norme che regolano l'Assicurazione in generale**).

## Avvertenza

### **Cessazione - sospensione automatica dell'Assicurazione**

Ferma la validità della garanzia postuma triennale, le parti convengono che la presente Assicurazione cesserà automaticamente al verificarsi di uno dei seguenti eventi (**Art. 23** delle **Condizioni Speciali**):

- a. fallimento dell'Assicurato;
- b. alienazione o fusione dell'attività con quella di altri;
- c. cancellazione dell'Assicurato dal R.U.I.;
- d. venir meno dei requisiti di onorabilità e professionalità.

#### **4. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio –Nullità**

##### **Avvertenza**

La **Proposta** costituisce la base di questa polizza e è da considerarsi come parte integrante della stessa. Ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C. le dichiarazioni non veritiere, inesatte o le reticenze del Contraente/ Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, così come disposto dall'**Art. 3** delle **Norme che regolano l'Assicurazione in generale**.

#### **5. Aggravamento e diminuzione del rischio**

##### **Avvertenza**

##### **Richieste di risarcimento false o fraudolente**

Qualunque richiesta di risarcimento deliberatamente presentata da parte dell'Assicurato in modo falso o fraudolento renderà nulla la presente polizza e con esso anche tutte le richieste di risarcimento non avranno ulteriore diritto di indennizzo (**Art. 19** delle **Condizioni Particolari**).

Il Contraente e/o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta agli **Assicuratori** di ogni aggravamento del **Rischio**. Gli aggravamenti di **Rischio** non comunicati o non accettati dagli **Assicuratori** possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'Art. 1898 C.C. Nel caso di diminuzione del **Rischio** gli **Assicuratori** sono tenuti a ridurre il **Premio** o le rate di **Premio** successivi alla comunicazione del **Contraente** o dell'**Assicurato** (**art. 1897 Codice Civile**). Si rimanda alla lettura dell'**Art. 4** delle **Norme che regolano l'Assicurazione in generale**.

##### **Ipotesi di circostanza rilevante che determina la modificazione del rischio**

Un esempio di aggravamento di rischio può essere rappresentato da un intermediario che comincia ad operare per la prima volta nel ramo vita, dopo la stipula del presente contratto di assicurazione. Se il contraente non comunica agli Assicuratori questo aggravamento di rischio, in caso di sinistro gli Assicuratori si avvarranno di quanto stabilito dall'**Art. 4** delle **Norme che regolano l'Assicurazione in generale**.

#### **6. Premi**

Il premio è commisurato alle entrate dell'Assicurato nel corso dei 12 mesi precedenti (provvigioni lorde sommate alle fatture emesse ai clienti per prestazioni assicurative). Il contratto, salvo diversa pattuizione fra le parti, è stipulato con frazionamento annuale, dove per frazionamento deve intendersi la periodicità di pagamento del premio. Il premio è comunque sempre interamente dovuto anche se è stato concordato il frazionamento in più rate. Il pagamento del premio è effettuato in favore dell'intermediario che gestisce il contratto.

Gli intermediari possono ricevere dal contraente, a titolo di pagamento dei premi assicurativi (D.Lgs. 7 settembre 2005, N. 209 – Codice delle assicurazioni private):

- a. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati all'impresa per conto della quale operano o a quella di cui sono distribuiti i contratti, oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
- b. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a).

Per i contratti di assicurazione contro i danni, di cui all'articolo 2, comma 3 del decreto, il divieto riguarda i premi di importo superiore a settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

## **7. Rivalse**

### **Avvertenza**

Nel caso che tra Assicuratori ed Assicurato sia stata concordata una o più franchigie o scoperti a carico dell'Assicurato come eventualmente specificato nella scheda della presente polizza, questa clausola non potrà essere opposta ai terzi danneggiati i quali avranno diritto a ricevere dagli Assicuratori l'integrale risarcimento dei danni occorsi, contestualmente è dovere dell'Assicurato restituire agli Assicuratori la parte di danno a suo carico corrispondente alla franchigia o scoperto concordata. **Gli Assicuratori conservano il diritto di rivalsa nei confronti dell'Assicurato (Art. 30 delle Condizioni Speciali Aggiuntive).**

In caso di pagamento di qualsiasi sinistro avvenuto sotto la presente polizza, gli Assicuratori saranno surrogati nei diritti dell'Assicurato fino al concorso della somma pagata. Gli Assicuratori si asterranno comunque da ogni azione di rivalsa nei confronti di dipendenti collaboratori e delle persone del cui operato deve rispondere a norma di legge eccetto i casi in cui hanno agito con dolo (**Art. 16 delle Condizioni Particolari**).

## **8. Diritto di recesso**

### **Avvertenza**

Il contratto inoltre prevede la facoltà per entrambe le parti di esercitare il diritto di recesso relativamente alle circostanze e nelle modalità descritte nell'**Art. 9 delle Norme che regolano l'Assicurazione in generale**.

## **9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto**

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (Art. 2952 C.C. 2° comma, così come modificato dalla Legge 27 ottobre 2008, n. 166). Per le assicurazioni di responsabilità civile il termine decorre dal giorno in cui il danneggiato ha richiesto il risarcimento del danno all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione (Articolo 2952, comma 3, del Codice civile).

## **10 Legge applicabile al contratto**

Per l'interpretazione del presente contratto e per qualsiasi aspetto non espressamente disciplinato nelle condizioni, norme e definizioni del presente contratto o aggiunte mediante appendice firmata da entrambe le parti, si ricorrerà esclusivamente alla legge italiana.

## **11. Regime fiscale applicabile al contratto**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. Al contratto si applicano le imposte in vigore. Sul modulo di polizza sono riportati oltre al premio totale anche i premi imponibili di rata e le relative imposte applicate.

## **C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI**

## **12. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo**

### **Avvertenza**

Per gli aspetti inerenti il dettaglio della modalità di termini per la **denuncia del sinistro**, delle eventuali **spese per la ricerca e stima del danno**, e delle **procedure liquidative**, si fa riferimento agli **Artt. 14 e 15 delle Condizioni Particolari**.

### **13. Reclami**

Ogni reclamo relativo alla gestione del Contratto d'Assicurazione o alla liquidazione dei sinistri dovrebbe essere indirizzato al broker del Contraente per essere a tale fine assistiti.

Gli eventuali reclami possono anche essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo:

- Ufficio Italiano dei Lloyd's

All'attenzione del Responsabile dell'ufficio "Regulatory & Compliance"

Corso Garibaldi, 86

20121 Milano

Fax n. 02 63788850

E-mail servizioclienti@lloyds.com

Il reclamo dovrà contenere l'indicazione del numero del contratto assicurativo cui si riferisce.

Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo, oppure decorsi 45 giorni senza che sia stato dato riscontro al reclamo, se il reclamante è un Consumatore o un piccolo imprenditore, intendendosi per tale un imprenditore con un giro d'affari inferiore ad €2.000.000,00 e con meno di 10 dipendenti, potrà anche presentare il proprio reclamo avvalendosi della procedura per liti transfrontaliere "Fin-net", trasmettendo il proprio reclamo all'ISVAP e facendo richiesta di applicazione di tale procedura oppure rivolgendosi direttamente al sistema competente nel Regno Unito: Financial Ombudsman Service, South Quay Plaza, 183 Marsh Wall, E14 9SR, UK; telefono +442079641000;; [complaint.info@financial-ombudsman.org.uk](mailto:complaint.info@financial-ombudsman.org.uk).

La procedura di reclamo fa salvo il diritto di promuovere azioni legali o iniziare procedure alternative di risoluzione delle controversie, in conformità alle previsioni contrattuali.

### **16. Arbitrato**

#### **Avvertenza**

Qualora per la risoluzione di eventuali controversie si dovesse ricorrere in arbitrato, così come regolamentato dall'Art. 24 delle **Condizioni Speciali**, si rammenta la possibilità in ogni caso di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

\* \* \* \* \*

**Gli assuntori di rischi assicurativi dei Lloyd's sono responsabili della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.**

  
Il Rappresentante Generale per l'Italia dei Lloyd's  
Enrico Bertagna.



# Lloyd's Professional Indemnity Policy

POLIZZA DI ASSICURAZIONE LLOYD'S PER RISCHI PROFESSIONALI PER  
INGEGNERI - ARCHITETTI - GEOMETRI - PERITI INDUSTRIALI

## AVVERTENZE

**Premesso** che la persona o le persone, ditte o società, riportate nel Modulo e/o scheda (e d'ora innanzi indicate con il termine "Assicurato" - espressione che ricomprende qualunque altra persona che nel corso del periodo di vigenza della presente Assicurazione si sia associata all'Assicurato) hanno fatto pervenire ai Sottoscrittori della presente polizza una Proposta scritta recante la data indicata nel Modulo e/o scheda e contenente i particolari e le dichiarazioni che costituiscono, di comune accordo, la base di questa polizza e sono da considerarsi come parte integrante della stessa.

I **Sottoscrittori** di seguito specificati, membri dei Sindacati dei Lloyd's che hanno accettato di sottoscrivere la presente polizza, si impegnano disgiuntamente e non solidalmente, ciascuno per la sola parte di rischio sottoscritta e accettata, previa la corresponsione del premio indicato nel Modulo, a tenere indenne l'Assicurato per i costi e le spese legali garantite, come previsto dalla presente polizza.

Il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato dopo la avvenuta e provata quantificazione dei danni, dei costi e delle spese legali determinati dalla suddetta responsabilità.

**Forma dell'assicurazione.** L'assicurazione è prestata nella forma "CLAIMS MADE", ossia a coprire i reclami fatti per la prima volta contro l'Assicurato durante il periodo di assicurazione e da lui denunciati agli Assicuratori durante lo stesso periodo, in relazione ad avvenimenti posteriori alla data di retroattività convenuta. Terminato il periodo di assicurazione, cessano gli obblighi degli Assicuratori e nessuna denuncia potrà essere accolta.

## DEFINIZIONI

Di comune accordo le parti attribuiscono alle seguenti espressioni il significato rispettivamente indicato a lato:

1. "**Assicuratori**"  
Alcuni Assicuratori dei LLOYD'S di Londra, sottoscrittori della presente assicurazione.
2. "**Assicurato**"  
La persona fisica e/o giuridica che aderisce alla presente Polizza e che svolge l'attività professionale di seguito specificata e che sia regolarmente iscritta all'Albo.
3. "**Attività professionale**"  
La Attività professionale di Ingegnere, Architetto, Geometra, Perito Industriale, quale definita e regolamentata dalle disposizioni di leggi e/o norme nazionali, comunitarie ed internazionali attualmente vigenti in materia e dalle loro successive eventuali modificazioni ed integrazioni.
4. "**Terzi**"  
Tutte le persone fisiche e/o giuridiche diverse dall'Assicurato, con esclusione dei contitolari dell'Assicurato, dei suoi associati di diritto o di fatto, dei loro coniugi, figli, e degli altri parenti o affini con essi conviventi.

5. **“Introiti”** Ai fini del calcolo del premio si definiscono introiti, il volume di affari al lordo di imposte conseguito nello svolgimento dell’attività professionale durante l’anno solare di riferimento. Qualora l’Assicurato sia uno Studio Associato, si farà riferimento al complessivo volume di introiti dello studio.
6. **“Reclamo”** la comunicazione con la quale i terzi manifestano all’Assicurato l’intenzione di ritenerlo responsabile di danni cagionati da fatto colposo o da errore od omissione attribuiti all’Assicurato stesso o a chi per lui, oppure gli fa formale richiesta di risarcimento di tali danni.
8. **“Sinistro”** il reclamo
9. **“Scoperto / Franchigia”** per franchigia si intende la parte di danno fissa e certa che al momento del pagamento del danno viene detratta dall’importo indennizzabile e resta a carico dell’Assicurato. Per scoperto si intende la percentuale che, applicata all’importo indennizzabile del danno, viene detratta dallo stesso e resta a carico dell’Assicurato.
9. **“polizza”** il documento che prova l’assicurazione
10. **“Alto rischio”**
- Ferrovie e relativa segnaletica:** Rotaie, linee ferroviarie, traversine, ghiaia, binari, impianti di telemetria, elettrificazione e di segnalamento con esclusione delle opere civili, sotto e sovrappassi e delle strutture (edifici) adibite a stazioni.
- Gallerie:** tutte le gallerie sia naturali che artificiali scavate con qualsiasi mezzo con esclusione di sottopassi e sovrappassi
- Dighe/Bacini:** Sbarramenti di acqua eseguiti con ogni tecnica, con esclusione dei rafforzamenti delle sponde dei fiumi
- Palificazioni/ fondazioni profonde:** Palificazioni che rientrano nell’opera e/o esecuzione di fondazioni profonde e speciali rientranti nella classe IX categoria “c” della Legge 143/49 art. 14 e successive modificazioni e/o integrazioni.
- Curtain walls:** Muri di sostegno permanenti o temporanei per supportare strutture esistenti o in costruzione adiacenti a scavi rientranti nella classe I categoria “g” della Legge 143/49 art. 14 e successive modificazioni e/o integrazioni.
- Offshore:** Giacimenti / piattaforme petrolifere
- Cladding:** strutture e pannelli esterni in vetrocemento

## NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Le Norme e Condizioni che seguono prevalgono sulle condizioni a stampa dell'allegato Modello IT2249B.

### **Art. 1 PERIODO DI ASSICURAZIONE**

Per i casi in cui la Legge o la polizza si riferiscono al periodo di assicurazione, questa si intende della durata di un anno (annualità assicurativa) più l'eventuale frazione di anno, come specificato nel Modulo e/o Scheda.

Per ciascun periodo di assicurazione viene stipulata una polizza separata con l'esclusione ai sensi dell'art. 5 di seguito riportato, pertanto ogni periodo di assicurazione sarà a se stante distinto dal precedente e dal successivo.

#### **Art. 2 DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO - AGGRAVAMENTI DEL RISCHIO**

Le dichiarazioni e le informazioni rese per iscritto dall'Assicurato nel Questionario Proposta di adesione (e relativi allegati) recante la data indicata nella Scheda, formano la base della presente polizza e ne fanno parte integrante a tutti gli effetti. Nel caso si verificassero mutamenti che aggravino il rischio, l'Assicurato ha l'obbligo di darne immediato avviso agli Assicuratori e si applicano le disposizioni degli Artt. 1897 e 1898 Cod. Civ.

Le inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza o durante il corso dello stessa, così come l'omissione da parte dell'Assicurato di ogni circostanza che possa eventualmente aggravare il rischio, non pregiudicano il diritto al risarcimento del danno, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo o colpa grave, fermo restando il diritto degli Assicuratori, una volta venuti a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti si siano verificate o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità in corso).

Sono richiamate le disposizioni degli Artt. 1892 e 1893 Cod. Civ. ove applicabili.

#### **Art. 3 PAGAMENTO DEL PREMIO**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se l'Assicurato non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° (trentesimo) giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

Il premio di assicurazione si riferisce all'intero periodo di assicurazione specificato nel modulo e/o scheda.

L'Assicurato è in ogni caso tenuto al pagamento del premio per intero e, in caso di sinistro, è facoltà degli assicuratori chiedere l'anticipato pagamento del premio totale

Si applicano le disposizioni dell'Art. 1901 Cod. Civ.

#### **Art. 4 ALTRE ASSICURAZIONI**

Qualora esistano altre assicurazioni, da chiunque contratte, a coprire le medesime responsabilità e a risarcire gli stessi danni, questa polizza opererà a secondo rischio e cioè per quella parte dell'ammontare dei danni e delle spese che eccederà il limite di indennizzo previsto da tali altre assicurazioni, mentre opererà a primo rischio per le tutte le garanzie non previste da tali altre assicurazioni ma prestate dalla presente polizza fino alla concorrenza massima del limite di indennizzo indicato nella scheda. Ferma la franchigia o scoperto a carico dell'Assicurato.

L'Assicurato è tenuto a denunciare i reclami a tutti gli assicuratori interessati.

Sono richiamate le disposizioni dell'Art. 1910 Cod. Civ. ove applicabili.

#### **Art. 5 DEROGA DELLA TACITA PROROGA**

A parziale deroga di quanto disposto dall'Art. 1899 Cod. Civ., la presente polizza non è soggetta a tacita proroga e cessa alla naturale scadenza senza obbligo di disdetta.

#### **Art. 6 DIRITTO DI SURROGAZIONE**

Secondo quanto stabilito dall'Art. 1916 Cod. Civ., gli Assicuratori sono surrogati fino alla concorrenza dell'importo liquidato, in tutti i diritti di rivalsa dell'Assicurato. Ad eccezione dei casi di dolo e salvo diversa autorizzazione da parte dello stesso Assicurato, tali diritti non saranno fatti valere nei confronti dei collaboratori e dei dipendenti dell'Assicurato.

**Art. 7 ONERI FISCALI**

Gli oneri fiscali presenti e futuri relativi alla presente polizza sono interamente a carico dell'Assicurato.

**Art. 8 FORO COMPETENTE**

Salvo quanto previsto dall'Art. 8 delle Condizioni Particolari, il Foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria nel cui ambito di giurisdizione territoriale l'Assicurato ha la sua Sede.

**Art. 9 NORME DI LEGGE**

Per tutto quanto non espressamente regolato dalla presente polizza, valgono le norme di Legge italiane.

## CONDIZIONI GENERALI

**Art. 1 LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI, FRANCHIGIE E SPESE**

L'assicurazione è prestata per l'insieme delle garanzie previste dalle condizioni tutte della presente polizza fino alla concorrenza complessiva del limite di indennizzo indicato nella Scheda che rappresenta l'obbligazione massima per sinistro e per anno degli Assicuratori (capitali, interessi e spese), e previa deduzione, per ciascun danno, dello scoperto / franchigia precisato nella Scheda.

In caso di più richieste di risarcimento causate da uno stesso errore, omissione o comportamento colposo, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente alla cessazione dell'assicurazione. A tal fine, più richieste di risarcimento originate da uno stesso evento sono considerate come unico sinistro, soggetto ad un'unica franchigia/scoperto e ad un unico limite di indennizzo.

Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari ad un quarto del massimale stabilito in polizza per il sinistro cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese sono ripartite tra gli Assicuratori e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, così come stabilito dall'art. 1917, comma 3, del codice civile.

**Art. 2 VALIDITÀ DELLA GARANZIA - RETROATTIVITÀ**

La presente assicurazione tiene indenne l'Assicurato per i reclami ricevuti dall'Assicurato stesso e notificati agli Assicuratori nel corso del periodo di vigenza della polizza e derivanti da comportamenti posti in essere nel corso del medesimo periodo o nell'eventuale periodo di efficacia retroattiva indicato nella Scheda.

Resta inteso che, secondo quanto previsto dall'Art. 2. 14 "Esclusioni" delle Condizioni Particolari, la garanzia non vale per i reclami che risultano essere già stati presentati all'Assicurato prima dell'inizio del periodo di assicurazione di questa polizza o per quelli che si riferiscono a fatti e/o comportamenti posti in essere anteriormente al periodo massimo di retroattività della Polizza.

**Art. 3 VARIAZIONI DELL'ASSICURAZIONE E COMUNICAZIONI**

Di tutte le variazioni e modificazioni della polizza deve essere data prova scritta. Si dà e si prende atto che tutte le comunicazioni destinate agli Assicuratori dovranno pervenire mediante lettera raccomandata e che ogni comunicazione fatta dall'Assicurato a W.B.A. S.r.l. - Piazza Don E. Mapelli 1 - 20099 Sesto San Giovanni (MI) si intende come fatta agli Assicuratori.

**Art. 4 RECESSO IN CASO DI SINISTRO**

Entro il termine di sessanta giorni dalla denuncia di sinistro da parte dell'Assicurato o del rifiuto di indennizzo da parte degli Assicuratori, le Parti hanno la facoltà di recedere dalla Polizza previa comunicazione scritta con preavviso di 30 giorni.

Resta stabilito e concordato che, in caso di recesso anticipato a seguito di sinistro, non è prevista alcuna restituzione di premio.

#### **Art. 5 LIMITI TERRITORIALI**

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in tutto il mondo ad esclusione di USA e CANADA

#### **Art. 6 CALCOLO DEL PREMIO**

Il premio annuale verrà calcolato sulla base del totale annuo degli introiti dichiarati dall'Assicurato al 31 dicembre dell'anno appena trascorso, senza regolazione del premio.

### **CONDIZIONI PARTICOLARI**

#### **Art. 1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE - INDEMNITY CLAUSE**

Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di ogni somma che egli sia tenuto a pagare a terzi quale civilmente responsabile ai sensi di legge nell'esercizio della Attività Professionale definita in Polizza per ciascun reclamo (capitali, interessi e spese) avanzato per la prima volta contro l'Assicurato e denunciato agli Assicuratori nel corso del periodo di assicurazione e cagionata da negligenza, ignoranza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi, regolamenti commesse dall'Assicurato e/o suo dipendente e/o dalle persone per le quali l'assicurato sia responsabile ai sensi di legge in relazione al tipo di attività esercitata e definita in polizza a condizione che l'Assicurato sia regolarmente iscritto all'albo professionale.

Sono comprese in garanzia, a titolo esemplificativo e non limitativo, le responsabilità derivanti all'Assicurato:

- per svolgimento di attività professionali previste e disciplinate dal **D.Lgs 81/2008 s.m.i. (ex D.Lgs 626/94 ed ex D.Lgs 494/96)** compresi);
- per sicurezza prevenzione incendio, inquinamento acustico, insegnamento;
- supporto al Responsabile Unico del Procedimento (**RUP**)

#### **Art. 2 ESCLUSIONI**

Questa polizza di assicurazione non copre responsabilità e richieste di risarcimento danni derivanti e/o provocate da:

1. Produzione, costruzione, modifica, riparazione, trattamento di prodotti o beni venduti, riforniti o distribuiti dall'Assicurato, o derivanti da altre attività dell'Assicurato diverse da quelle specificate nella Scheda, sebbene siano conseguenza diretta della stessa attività indicata nella Scheda.
2. Ogni contratto dove l'Assicurato agisca come costruttore sia in conseguenza che non in conseguenza dello svolgimento della sua attività, come indicata nella Scheda.
3. Danni fisici, malattie, infortuni o morte occorsi, durante l'espletamento dell'attività, ad una qualsiasi persona che lavori per conto dell'Assicurato con contratto di servizio (prestatore d'opera) o di apprendistato.
4. Richieste di risarcimento ricevute dall'Assicurato, che sia il risultato di azioni disoneste, dolose o illegali compiute dall'Assicurato.
5. Proprietà, possesso, utilizzo, occupazione o leasing di beni mobili o immobili da parte dell'Assicurato o per suo conto.
6. la perdita, la distruzione o il danneggiamento di proprietà e le perdite o spese di qualsiasi natura da esse derivanti, nonché le perdite conseguenti oppure responsabilità legali di qualsiasi natura provocate direttamente o indirettamente o cui esse danno un contributo, o che derivano da:
  - i) radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva da combustibili nucleari o scorie radioattive provenienti dalla combustione di combustibili nucleari;
  - ii) proprietà esplosive tossiche radioattive o altre proprietà pericolose di ordigni esplosivi nucleari o loro componenti nucleari;

## 7. **guerra e terrorismo**

In deroga a qualunque disposizione della presente polizza o a qualsiasi accordo affermando il contrario, si da e si prende atto che la presente assicurazione esclude le perdite, i danni, i costi o le spese di qualsiasi natura direttamente o indirettamente causate da, risultanti da o connesse a qualsiasi dei seguenti eventi o di qualunque altra causa o evento che ha concorso a contribuire al verificarsi della perdita:

- 1) guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità o operazione di guerriglia (sia che la guerra sia o meno stata dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione tumulti popolari equiparabili ad insurrezione usurpazione od occupazione militare; o
- 2) ogni atto di terrorismo.

Ai sensi di questa disposizione un atto di terrorismo significa un atto, che include ma che non è limitato all'uso della forza o della violenza, compiuto da una persona o gruppo di persone che agiscano singolarmente o per conto di o in connessione con qualsiasi organizzazione o governo, commesso per motivi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influire qualsiasi governo e/o spaventare totalmente o parzialmente i popoli.

La presente clausola esclude inoltre le perdite, i danni, i costi o le spese di qualsiasi natura direttamente o indirettamente causati da, risultanti da o connessi a qualunque azione volta a tenere sotto controlli, prevenire o sopprimere in qualunque modo atti di terrorismo.

Nel caso in cui gli Assicuratori sostengano in virtù della presente esclusione che qualsiasi perdita, danno, costo o spesa non è coperta dalla presente assicurazione, l'onere di provare il contrario è posto a carico dell'Assicurato.

Nel caso in cui una parte della presente clausola dovesse risultare invalida o inapplicabile, le restanti parti restano comunque valide

## 8. Ingiuria o diffamazione.

9. Ogni negligenza da parte dell'Assicurato connessa con la stipula od il mantenimento di contratti assicurativi e/o ogni negligenza connessa all'effettuazione di operazioni finanziarie o alla consulenza su materie finanziarie

## 10. Insolvenza dell'Assicurato

11. La polizza non copre le responsabilità derivanti all'assicurato dalla volontaria assunzione di garanzie non derivanti dalla legge.

12. Sono escluse le condanne al risarcimento di danni di natura punitiva, multipla o esemplare; di danni già liquidati. Multe, ammende e penalità.

13. Inquinamento graduale o contaminazione di qualsiasi tipo, ad eccezione dei casi in cui tale inquinamento o contaminazione derivi da eventi repentini, accidentali e imprevedibili, che siano temporalmente e fisicamente identificabili e che siano la diretta conseguenza di prestazioni professionali dell'Assicurato.

14. fatti e/o circostanze suscettibili di causare o di aver causato danni a terzi, che risultino essere stati già conosciuti dall'Assicurato o dei quali lo stesso dovrebbe ragionevolmente esserne consapevole all'inizio del periodo di assicurazione, oppure già da lui denunciati al suo precedente Assicuratore della R.C. professionale.

15. Qualsiasi richiesta di risarcimento derivante da inadempimento di qualunque obbligazione del datore di lavoro verso dipendenti o ex-dipendenti

16. perdita, danneggiamento o distruzione causati direttamente da onde di pressione provocate da aeromobili o altri velivoli che volano a velocità sonica o supersonica.

17. danni, liquidazioni, sentenze giudiziali o transazioni, costi e spese del danneggiato e/o spese connesse a richieste di risarcimento presentate o cause ed azioni legali intraprese contro l'Assicurato dinanzi, tribunali, arbitri o giurisdizione degli USA o Canada;
18. attività ad "alto rischio" di cui al punto 10 delle definizioni salvo espresso patto contrario ovvero solo se espressamente richiamate nella scheda.

### **Art. 3 RICHIESTE DI RISARCIMENTO FRAUDOLENTE**

Qualora l'Assicurato abbia sottaciuto o falsamente dichiarato qualsiasi fatto materiale o circostanza relativo alla presente assicurazione ovvero abbia presentato richieste di risarcimento a carattere fraudolento, questa assicurazione sarà automaticamente nulla.

### **Art. 4 AFFEZIONI DEL LEGNAME DA COSTRUZIONE**

viene stabilito ed accettato che la presente polizza varrà anche per le richieste di risarcimento derivanti da , o connesse a, affezioni e/o difetti di ogni tipo a cui è soggetto il legname da costruzione, anche a seguito di azione di tarli del legno, di infestazioni di scarafaggi, di infestazioni di insetti e/o vermi di vario tipo, così come per ogni perdita o danno direttamente conseguente dai succitati avvenimenti, ma solo a condizione che:

- (i) Tutte le relazioni tecniche sui danni provocati siano redatte per iscritto e siano effettuate da (a) Periti Professionisti, o da (b) Architetti qualificati ed iscritti all'Albo Professionale o da (c) persone con non meno di cinque anni di esperienza nel campo del calcolo strutturale e,
- (ii) L'Assicurato, o un suo rappresentante qualificato, abbia effettuato un'ispezione dettagliata dell'edificio e abbia prodotto una relazione dettagliata sulle condizioni del legname, e abbia prestato particolare attenzione all'esistenza di ogni difetto osservato e all'eventuale possibilità di un ulteriore aggravamento di tali difetti. Inoltre la relazione dovrà includere la seguente dicitura riguardante tutte le parti e/o costruzioni lignee che non sono state ispezionate - "Non abbiamo ispezionato le parti e/o costruzioni lignee, o altre parti di strutture che siano coperte, non esposte ed inaccessibili, e perciò non siamo in grado di stabilire se le suddette parti siano prive di difetti e/o danni".

### **Art. 5 GARANZIE AGGIUNTIVE**

La presente copertura è estesa anche alle seguenti garanzie aggiuntive:

#### **a) Tutela dei dati personali**

La garanzia prestata dalla presente polizza è estesa ai reclami che dovessero essere fatti per la prima volta contro l'Assicurato durante il periodo di assicurazione a seguito di involontaria violazione dei dati personali ai sensi dell'art. 13 Dlgs 196/03 ("legge sulla tutela della privacy"). Per questa estensione l'assicurazione vale fino a concorrenza di un sottolimito di indennizzo pari al 50% del limite di indennizzo indicato nella scheda.

#### **b) Perdita di documenti**

qualora nel corso del periodo di assicurazione si verifichi la perdita, lo smarrimento, il furto, il danneggiamento, o la distruzione per qualunque causa di documenti inerenti all'attività professionale dell'Assicurato, tanto di sua proprietà quanto di terzi per i quali l'Assicurato e i suoi collaboratori abbiano obblighi di deposito, conservazione, custodia anche temporanea, la presente garanzia comprenderà:

- 1) la Responsabilità civile derivante all'Assicurato a seguito di tali eventi;
- 2) il rimborso delle spese ragionevolmente necessarie per la sostituzione o il restauro dei documenti andati perduti, danneggiati, smarriti o distrutti, purché comprovate da fatture o note di addebito approvate da persona competente da nominarsi a cura degli Assicuratori e dell'Assicurato di comune accordo.

Ai fini della presente garanzia, per documenti si intende ogni genere di documento pertinente all'attività professionale dell'Assicurato, esclusi però: titoli al portatore, biglietti di lotterie e concorsi, banconote, titoli di credito, titoli ed effetti negoziabili, carte valori, valori bollati.

Per quanto riguarda registri, floppy disk, nastri, ed altri supporti anche cartacei di immagazzinamento o archiviazione dati, la garanzia non opera quando la perdita, il danneggiamento o la distruzione sia da imputarsi a:

- a) cattivo funzionamento o imperizia nell'uso di macchine operatrici e computers;
- b) usura, graduale deterioramenti, azione di parassiti o roditori;
- c) allagamenti, incendi, influenza della temperatura o dell'umidità;
- d) presenza di flussi magnetici o perdita di magnetismo;
- e) "virus", "bombe logiche", atti di pirateria informatica e simili.

In questo caso l'evento dannoso deve essere denunciato agli Assicuratori non appena l'Assicurato ne sia venuto a conoscenza, e comunque non oltre 5 giorni dal momento in cui si è verificato.

**c) Multe e ammende**

Premesso che sono escluse dalla presente garanzia multe, ammende, sanzioni di carattere punitivo, sanzioni multiple o esemplari come indicato al precedente Art.2 Esclusioni punto 10., la garanzia ricomprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per sanzioni di carattere fiscale e/o amministrativo inflitte ai suoi clienti. Sono altresì esclusi dalla garanzia gli interessi di mora a carico dei clienti dell'Assicurato.

**d) Copertura a favore degli eredi, successori, tutori**

In caso di morte o di incapacità dell'Assicurato, l'assicurazione prosegue fino alla data della sua naturale scadenza a favore degli eredi o successori o tutori, purché essi ne rispettino le condizioni. Alla data di scadenza, l'assicurazione termina.

Con le modalità e nei termini di cui all'art. 9 che segue, gli eredi o i successori o i tutori possono stipulare con gli Assicuratori un nuova polizza a loro nome.

**e) Ingiuria e diffamazione**

a deroga dell'art.2 Esclusioni punto 8., l'assicurazione sopra delimitata è estesa ai reclami che dovessero essere fatti per la prima volta contro l'Assicurato durante il periodo di assicurazione per ingiuria o diffamazione commessa, nell'ambito e nello svolgimento dell'attività professionale dichiarata, da persone del cui operato l'Assicurato sia per legge tenuto a rispondere, ivi comprese le persone che, al momento del fatto, erano dipendenti dell'Assicurato, fermi i diritti di rivalsa ai sensi dell'articolo 6 delle Norme che regolano l'Assicurazione in Generale

**Art. 6 DENUNCIA DEI RECLAMI**

Entro i quindici giorni successivi a quello in cui ne è venuto a conoscenza, l'Assicurato deve fare agli Assicuratori denuncia scritta :

- (a) di ogni reclamo ricevuto per la prima volta durante il periodo di assicurazione;
- (b) di ogni fatto o circostanza suscettibile di causare un reclamo contro l'Assicurato; tale denuncia, se fatta agli Assicuratori nei termini predetti, accompagnata dalle precisazioni necessarie e opportune, sarà a tutti gli effetti trattata come reclamo presentato e regolarmente denunciato durante il periodo di assicurazione .

Premesso che questa è un'assicurazione nella forma "claims made", quale temporalmente delimitata in questa polizza, l'omessa denuncia durante il periodo di assicurazione comporta la perdita del diritto dell'Assicurato all'indennizzo, salvo il caso in cui i quindici giorni di tempo per fare la denuncia cadano, in tutto o in parte, dopo la data di scadenza del periodo di assicurazione.

Se esistono altre assicurazioni a coprire le stesse responsabilità o gli stessi danni, l'Assicurato è tenuto a fare denuncia del reclamo, nei termini previsti dalle rispettive polizze, anche agli altri assicuratori interessati, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 del Codice Civile) .



In caso di perdita di documenti, l'evento deve essere denunciato per iscritto agli Assicuratori nei sette giorni successivi a quello in cui l'Assicurato ne è venuto a conoscenza.

#### **Art. 7 OBBLIGHI DELLE PARTI IN CASO DI SINISTRO**

L'Assicurato non dovrà ammettere alcuna responsabilità o pagare qualsiasi richiesta di risarcimento ovvero affrontare costi e spese legali senza previo consenso scritto degli Assicuratori i quali sono autorizzati in ogni momento a subentrare all'Assicurato nella difesa o nella liquidazione di qualsiasi sinistro.

Ciò nonostante, all'Assicurato non verrà richiesto di resistere in alcun procedimento legale senza che un Legale, il quale verrà nominato di comune accordo tra l'Assicurato e gli Assicuratori, non confermi che si debba resistere all'azione.

Relativamente alla garanzia della Responsabilità Civile Professionale, in ogni ipotesi di vertenza l'Assicurato, entro otto giorni lavorativi, ha la facoltà di indicare agli Assicuratori il legale di propria fiducia nella gestione del giudizio stesso; gli Assicuratori si riservano comunque la facoltà di respingere tale nomina con comunicazione motivata da inviare all'Assicurato entro gli otto giorni successivi alla data di ricevimento della nomina del legale.

Gli Assicuratori non procederanno ad alcuna liquidazione di sinistro senza il consenso dell'Assicurato. Se tuttavia questi non presterà il proprio consenso alla liquidazione consigliata dagli Assicuratori e deciderà di intraprendere o di resistere in giudizio in relazione ad uno specifico reclamo, la responsabilità degli Assicuratori per detto reclamo non potrà eccedere l'ammontare da Essi indicato come liquidabile, più i costi e le spese legali sostenute con il loro consenso fino alla data di tale rifiuto da parte dell'Assicurato.

#### **Art. 8 CLAUSOLA ARBITRALE**

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra l'Assicurato e gli Assicuratori circa l'ammissibilità a risarcimento del danno e se sia dovuto un risarcimento ai termini della presente Polizza, saranno deferite alla decisione di un Arbitro unico, da nominarsi di comune accordo tra le Parti, ed in caso di disaccordo, da nominarsi secondo le "Regole Arbitrali Internazionali" della Camera dell'Arbitrato Nazionale ed Internazionale di Milano, la cui decisione non sarà sindacabile.

La sede dell'Arbitrato sarà la sede della Rappresentanza Generale dei *Lloyd's, London* in Italia.

Le spese e l'onorario dell'arbitro saranno ripartite a metà tra Assicuratori ed Assicurato.

Allo scopo di facilitare il compito dell'arbitro, le parti si impegnano altresì a fornire allo stesso tutta la documentazione necessaria, nonché a consentire ispezioni, indagini ed audizioni di testi.

#### **Art. 9 CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ (DISCOVERY CLAUSE)**

In caso di morte o di cessazione dell'attività per qualunque motivo, escluso il caso di radiazione o sospensione dall'Albo, è facoltà dell'Assicurato e/o dei suoi aventi causa continuare a giovare della garanzia assicurativa in relazione ad errori od omissioni posti in essere anteriormente a tale cessazione.

Per avvalersi di tale facoltà, dovrà pervenire agli Assicuratori una formale richiesta prima della cessazione della polizza; gli Assicuratori rilasceranno una Polizza analoga per la durata di uno, due o tre anni, prorogabile, con premio da convenire di volta in volta.

#### **Art. 10 ESCLUSIONE DELL'AMIANTO**

Gli Assicuratori non sono tenuti a risarcire alcuna perdita connessa a qualsiasi reclamo derivante direttamente o indirettamente da, risultante da o in conseguenza di amianto e qualunque altro processo che coinvolga l'amianto.

Tuttavia questa esclusione non potrà essere applicata ai reclami derivanti da atti, errori o omissioni dell'Assicurato derivanti dalle sue attività come riportato al punto 3. "Attività professionale" delle Definizioni e tutte le attività e mansioni a ciò attinenti. Gli Assicuratori non sono tenuti a risarcire alcun danno laddove questo danno o parte di esso, direttamente o indirettamente, sia basato su quanto sopra riportato o sia ad esso attribuibile, sia legato o nasca da qualsiasi pregiudizio reale o presunta lesione personale, malattia o morte di qualsiasi persona.

**Art. 11 ESCLUSIONE DELLE MUFFE TOSSICHE**

In considerazione del premio applicato, la copertura offerta da questa Polizza non si intende operante per reclami o spese di gestione dei sinistri che, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, riguardino o derivino dall'attuale, potenziale, presunta o minacciata formazione, crescita, presenza, rilascio o dispersione di muffe e funghi, spore e micotossine di qualsiasi tipo, o ogni azione intrapresa da qualsiasi parte in risposta alla reale, potenziale, presunta o minacciata formazione, crescita, presenza, rilascio o dispersione di funghi, muffe, spore e micotossine di qualsiasi tipo.

**Art. 12 ESCLUSIONE D&O**

Questo contratto esclude ogni responsabilità derivante da soci o dipendenti dell'Assicurato nella funzione di direttori e/o responsabili di qualsiasi azienda e/o organizzazione: ma questa esclusione non si applica nei confronti di consulenza legale o servizi legali resi alle suddette aziende e/o organizzazioni.

**Art. 13 CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DERIVANTE DA CONTAMINAZIONE RADIOATTIVA E DALLA COMPONENTISTICA DI ESPLOSIVI NUCLEARI**

La presente polizza non copre:

- perdita, distruzione o danneggiamento di qualsiasi bene o di eventuali perdite o spese di qualsiasi tipo risultanti o derivanti da qualsiasi danno indiretto.
- qualsiasi responsabilità legale di qualsivoglia natura

direttamente o indirettamente causate da o indirettamente derivanti da:

- radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari da combustibile nucleare
- proprietà di sostanze radioattive, tossiche, esplosive o altre sostanze pericolose o da qualsiasi insieme dei componenti esplosivi nucleari o componente nucleari dello stesso.

**Art. 14 CLAUSOLA BROKER**

Con la sottoscrizione della presente polizza la Contraente e/o l'Assicurato conferisce mandato alla Società di brokeraggio indicata nella scheda di copertura (qui di seguito il "Broker"), di rappresentarlo ai fini della presente polizza. Pertanto:

- a) Ogni comunicazione effettuata al Broker dal Corrispondente dei Lloyd's si considererà come effettuata alla Contraente/Assicurato;
- b) Ogni comunicazione effettuata dal Broker della Contraente/Assicurato al Corrispondente dei Lloyd's si considererà come effettuata dalla Contraente/Assicurato stesso.

I Sottoscrittori conferiscono mandato alla società WBA SRL (qui di seguito il "Corrispondente dei Lloyd' s") di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa alla presente polizza. Pertanto:

- a) Ogni comunicazione effettuata al Corrispondente dei Lloyd's si considererà come effettuata ai Sottoscrittori;
- b) Ogni comunicazione effettuata dal Corrispondente dei Lloyd's si considererà come effettuata dai Sottoscrittori.

<p>Il Corrispondente dei Lloyd's <b>W.B.A. s.r.l.</b> #Prudente</p>	<p>L'Assicurato</p>
---	---------------------

**Ai sensi degli Artt. 1341 e 1342 Cod. Civ. il sottoscritto Assicurato dichiara di approvare specificatamente le disposizioni contenute negli articoli di seguito richiamati:**

**Avvertenze**

**Forma dell'assicurazione in claims made**

**Norme che regolano  
l'Assicurazione in generale  
rischio**

**Art. 2 - Dichiarazioni dell'Assicurato - Aggravamenti del**

**Art. 4 - Altre Assicurazioni**

**Art. 5 - Deroga alla tacita proroga**

**Art. 8 - Foro competente**

**Condizioni generali**

**Art. 1 - Limiti di indennizzo, scoperti, franchigie e spese**

**Art. 2 - Validità della garanzia - Retroattività**

**Art. 3 - Variazioni dell'assicurazione e comunicazioni**

**Art. 4 - Recesso in caso di sinistro**

**Condizioni particolari**

**Tutte le clausole riportate nella sezione Condizioni Particolari**

**L'Assicurato**

### **CAUSOLA DI RESPONSABILITÀ DISGIUNTA**

**ATTENZIONE - la seguente clausola contiene informazioni importanti - SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE**

La responsabilità di un assicuratore nell'ambito del presente contratto è disgiunta e non solidale con altri assicuratori che partecipano al presente contratto. Un assicuratore è responsabile soltanto per la parte di responsabilità che ha sottoscritto. Un assicuratore non è solidalmente responsabile per la parte di responsabilità sottoscritta da un altro assicuratore. Un assicuratore non è altresì responsabile per qualsiasi responsabilità assunta da un altro assicuratore che possa aver sottoscritto il presente contratto.

La parte di responsabilità nell'ambito del presente contratto sottoscritta da un assicuratore (oppure, nel caso di un Sindacato dei Lloyd's, il totale delle quote sottoscritte dall'insieme dei membri del Sindacato) è indicata nel presente contratto.

Nel caso di un Sindacato dei Lloyd's, ogni membro del Sindacato (e non il Sindacato stesso) è considerato un assicuratore. Ogni membro ha sottoscritto una parte del totale riferito al Sindacato (tale somma corrisponde all'ammontare delle parti sottoscritte dalla totalità dei membri del Sindacato stesso). La responsabilità di ogni membro del Sindacato è disgiunta e non solidale con altri membri. Ogni membro risponde soltanto per la parte di cui si è reso responsabile. Ogni membro non è solidalmente responsabile per la parte di qualsiasi altro membro. Ogni membro non è altresì responsabile per la parte di responsabilità di ogni altro assicuratore che possa sottoscrivere il presente contratto. La sede commerciale di ciascun membro è presso i Lloyd's, Lime Street 1, Londra EC3M 7HA. L'identità di ciascun membro di un Sindacato dei Lloyd's e l'entità della rispettiva partecipazione possono essere richieste al Market Services dei Lloyd's, all'indirizzo sopra menzionato.

Sebbene in vari punti della presente clausola ci si riferisca al "presente contratto" al singolare, dove le circostanze lo richiedano tale espressione deve essere letta come riferita a più contratti, quindi in forma plurale.

LMA5096

## GLOSSARIO

(le definizioni relative a termini espressi al singolare valgono, con significato al plurale, anche per i medesimi termini espressi al plurale)

**Assicurato:** L'Intermediario inteso come la persona fisica e/o giuridica contraente della presente Assicurazione che svolge l'attività professionale di seguito specificata, nonché le persone indicate nella scheda, e che siano regolarmente iscritte alla sezione B del Registro;

**Assicuratore:** il membro o membri del Lloyd's, che hanno accettato di assumere il rischio coperto dal Contratto d'Assicurazione e, in caso di coassicurazione, le imprese di assicurazione menzionate nel Contratto di Assicurazione;

**Assicurazione:** il contratto di Assicurazione;

**Attività professionale:** L'attività di Intermediario iscritto alla sezione B del Registro Unico degli Intermediari (d'ora in poi chiamato R.U.I.) sulla base del regolamento n.5 del 16/10/06 emesso dall'ISVAP e Dlgs 209 del codice delle assicurazioni e successive eventuali modificazioni ed integrazioni;

**Bilanci dei membri:** l'utile/(la perdita) da distribuire/(da recuperare) da parte dei Sindacati a favore di/(dai) membri dei Lloyd's;

**Consumatore:** è la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;

**Contratto d' Assicurazione:** il contratto in forza del quale l'Assicuratore assume, nei limiti, termini e condizioni ivi previsti, i rischi nello stesso specificati;

**Contraente:** La persona giuridica che acquista la presente assicurazione per proprio conto e per conto degli altri soggetti Assicurati, elencati al punto 1 della Scheda..

**Fondi dei membri presso i Lloyd's:** i fondi depositati e detenuti in via fiduciaria presso Lloyd's a garanzia dei contraenti e per sostenere l'attività assuntiva di rischi complessiva di un membro;

**Franchigia:** L'importo prestabilito che, in caso di sinistro, rimane a carico dell'assicurato. Tale importo va a ridurre l'ammontare dell'indennizzo / risarcimento che sarebbe spettato se tale franchigia non fosse esistita;

**Indennizzo:** L'importo dovuto dai Sottoscrittori in caso di Sinistro coperto dal presente contratto di assicurazione;

**Periodo di assicurazione:** il periodo che intercorre tra la data di inizio e la data di scadenza indicata nel modulo di polizza e nella scheda;

**Polizza:** il documento che prova l'Assicurazione;

**Premio:** Il corrispettivo dovuto dal Contraente all'Assicuratore;

**Richiesta di risarcimento:** la comunicazione con la quale i terzi manifestano all'Assicurato l'intenzione di ritenerlo responsabile di danni cagionati da fatto colposo o da errore od omissione attribuiti all'Assicurato stesso o a chi per lui, oppure gli fa formale richiesta di risarcimento di tali danni;

**Rischio:** la probabilità che si verifichi il sinistro;

**Scheda:** Il formulario intitolato "Scheda" allegato alla presente Polizza, ne forma parte integrante e contiene i dettagli del contratto e gli altri elementi menzionati nel testo della Polizza.

**Scoperto:** Importo che rimane a carico dell'Assicurato, espresso in misura percentuale sull'ammontare dell'indennizzo/risarcimento che spetterebbe in assenza dello scoperto stesso;

**Sindacato:** è definito Sindacato il membro di Lloyd's o il gruppo di membri del Lloyd's, che assumono rischi attraverso un agente gestore al quale è attribuito un numero di sindacato dal "Council" dei Lloyd's;

**Sinistro:** il verificarsi del fatto che può generare il danno per il quale è prestata l'assicurazione;

**Sottolimito:** l'ammontare che rappresenta l'entità massima dell'obbligazione di pagamento dell'Assicuratore in forza del Contratto d'Assicurazione in relazione ad uno specifico rischio: tale ammontare non si somma a quello del Massimale, ma è una parte dello stesso;

**Terzi:** Tutte le persone fisiche e/o giuridiche diverse dall'Assicurato, con esclusione del coniuge, dei figli, e dei familiari conviventi, dei suoi legali rappresentanti, gli amministratori, associati o contitolari, dei suoi dipendenti, delle persone giuridiche di cui l'Assicurato sia titolare o contitolare, siano esse controllate e/o collegate

01/11/10  
LSW1694-1